GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV | **Roma — Martedì, 3 luglio 1923** | **Numero 155**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 7 gennaio 1923, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio u. s., concernente la soppressione della VI Sezione del Consiglio di Stato, sono incorsi i seguenti errori:

Pag. 750: All'articolo 2, primo comma, seconda riga, dove è detto « *allegato B* » deve dirsi « *allegato E.* ».

Pag. 751: All'art. 8, terzo comma, prima riga, dove è detto « *concorrenti* » deve dirsi « *ricorrenti* ».

Nel R. decreto 28 giugno 1923, n. 1361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1923, n. 153, sono stati rilevati i seguenti errori di stampa, che si rettificano come appresso:

Distretto di Venezia: comune di Sandrigo, dalla pretura di Bassano Vicentino a quella di Vicenza, *leggasi*: Sandrigo, dalla pretura di Bassano Vicentino a quella di Vicenza 2° mandamento.

Distretto Bologna: Galeata, dalla pretura di Modigliana a quella di Faenza, *leggasi invece*: Galeata, dalla pretura di Rocca S. Casciano a quella di Forlì.

Aggiungere: Modigliana, dalla pretura di Rocca S. Casciano a quella di Faenza.

Distretto di Palermo: Lampedusa, dalla pretura di Licata a quella Girgenti, *leggasi invece*: Lampedusa dalla pretura di Licata a quella di Girgenti.

Distretto di Roma: Umbertite, dalla pretura di Gubbio a quella di Città di Castello, *leggasi invece*: Umbertide, dalla pretura di Gubbio a quella di Città di Castello.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1304.

Disposizioni in materia di riparto in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 36 del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, modificato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 842;

Visti gli articoli 152, 172, 183 e 186 del regolamento per l'esecuzione del detto testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074; (serie 3ª);

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri è soppressa.

Ove tuttavia occorra, in relazione all'ordinamento dei servizi, o per altre esigenze inerenti al funzionamento degli uffici, ciascun Ministro, potrà provvedere, mediante propri decreti al reparto degli stanziamenti dei capitoli per i singoli servizi od uffici e alle modificazioni eventualmente occorrenti in tali reparti.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano per i capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, concernenti le opere e le costruzioni di strade ferrate, per i quali dovrà essere effettuata la ripartizione in articoli, giusta le disposizioni già in vigore, mediante decreto da emanarsi di concerto fra i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze, e da registrarsi alla Corte dei conti.

Con decreti da emanarsi dai Ministri competenti, di concerto con quello delle Finanze, e da registrarsi alla Corte dei conti verrà provveduto, quando sia necessario, alla istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri ai sensi dell'art. 172 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074.

Il presente decreto andrà in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 1923-24.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE III

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 maggio 1923, n. 1324.

Modifica il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, nella parte riguardante la Cassa nazionale del Notariato, e ne coordina le disposizioni coll'articolo unico della legge 7 aprile 1921, n. 349.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, e la legge 7 aprile 1921, n. 349;

Ritenuta la necessità e la urgenza di modificare, in dipendenza delle accresciute risorse economiche della Cassa Nazionale del Notariato, il citato decreto-legge, e di coordinarne le disposizioni con la legge surrichiamata, che ha raddoppiato gli onorari ed i diritti accessori dovuti ai notari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli onorari stabiliti dal capo primo della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari sono aumentati del 150 % e gli altri onorari e i diritti accessori stabiliti dal capo medesimo sono aumentati del 100 %, restando compreso in detti aumenti quello previsto dalla legge 7 aprile 1921, n. 349.

Per la determinazione degli onorari gli atti privati autenticati da notari sono parificati a quelli ricevuti in forma pubblica, restando soppressa ogni contraria disposizione della tariffa, salvo l'ultimo capoverso dell'art. 8.

Gli onorari stabiliti nell'art. 6 della tariffa si applicano con l'aumento sopra indicato, anche ai verbali di assemblee, ricevuti in forma pubblica per gli aumenti di capitale sociale e per la emissione di obbligazioni sull'importo rispettivo dell'aumento o della emissione.

Art. 2.

La quinta parte degli onorari spettanti ai notari per gli originali degli atti da essi ricevuti o autenticati e una parte del diritto di iscrizione a repertorio, di cui all'art. 24 della tariffa, fino a concorrenza di centesimi 50 per ogni atto, sono devoluti alla costituzione di una Cassa Nazionale del Notariato per gli scopi e con le modalità indicati negli articoli seguenti.

La Cassa ha sede in Roma, essa è un ente morale, può ricevere lasciti, donazioni e qualsiasi altra liberalità ed è pure autorizzata ad acquistare i locali per la propria sede.

Art. 3.

La Cassa Nazionale del Notariato ha per oggetto di corrispondere ai notari, nei limiti dei mezzi annualmente disponibili, un assegno supplementare, a complemento degli onorari loro spettanti per gli atti ricevuti o autenticati nell'anno, fino a raggiungere, con gli onorari medesimi, le seguenti cifre:

L. 5000 per i notari che abbiano fino a otto anni di effettivo esercizio;

L. 6000 per i notari che abbiano da otto a sedici anni di effettivo esercizio;

L. 7000 per i notari che abbiano da sedici a ventiquattro anni di effettivo esercizio;

L. 8000 per i notari che abbiano oltre ventiquattro anni di effettivo esercizio.

Agli effetti di questo articolo si calcolano solamente gli onorari spettanti a ciascun notaro per gli originali degli atti da esso ricevuti o autenticati, esclusa quella parte di essi, che, ai sensi del precedente articolo 2, è devoluta alla Cassa ed esclusi altresì i diritti accessori.

Qualora, dopo avere provveduto alla integrazione degli onorari nei limiti sopra stabiliti, risultasse una eccedenza, questa sarà devoluta di anno in anno alla costituzione di una Cassa pensioni a favore dei notari cessati dall'esercizio e delle loro famiglie, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro della giustizia su proposta della Commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato, che ne avrà l'amministrazione.

Alla costituzione di detta Cassa i notari concorreranno inoltre con contributi speciali nella misura e con le modalità, da determinarsi, come sopra, con decreto ministeriale in relazione ai bisogni della Cassa medesima.

Fino a che non sarà attivata la Cassa pensioni, sarà provveduto ai notari cessati dall'esercizio e alle loro famiglie, con assegni da prelevarsi ogni anno sugli interessi delle somme destinate alla Cassa pensioni nella misura e con le norme che saranno pure stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 4.

L'assegno d'integrazione compete a tutti i notari che si trovino nelle condizioni previste dal presente decreto, e viene a loro favore liquidato al principio di ogni anno per l'anno precedente.

Ai notari che abbiano esercitato soltanto per una parte dell'anno, l'integrazione è concessa in ragione della durata dell'effettivo esercizio.

Questa limitazione non si applica però ai notari che fossero stati impediti dall'esercitare per malattia, per servizio militare o per altro impedimento legittimo.

Art. 5.

Non avranno diritto alla integrazione:

a) i notari sospesi o inabilitati, per tutto il tempo per cui dura la sospensione o la inabilitazione;

b) i notari per i quali la mancanza o la insufficienza dei proventi professionali sia notoriamente da ascriversi ad abituale loro negligenza o ad altra causa comunque ad essi imputabile;

c) i notari che ritraggano da impieghi privati o pubblici, stipendi e assegni o che fruiscano di pensione, non di guerra, che uniti agli onorari notarili, raggiungano in complesso l'annuo reddito rispettivamente di L. 5000, 6000, 7000, 8000, a seconda degli anni di effettivo esercizio. Qualora queste cifre non siano raggiunte, sarà provveduto alla integrazione per la differenza.

I notari che, secondo l'art. 165 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono stati conservati in ufficio nelle sedi soppresse, non potranno godere dell'assegno per oltre sei anni dal 1 gennaio 1920.

Art. 6.

Il controllo della liquidazione e la riscossione della parte degli onorari e dei diritti di repertorio devoluti alla Cassa Nazionale del Notariato, a norma del precedente articolo 2, sono affidati ai Ricevitori del Registro della residenza di ciascun notaro, e saranno effettuati secondo le prescrizioni della legge di registro e con la osservanza altresì delle seguenti altre norme:

Per gli atti soggetti a registrazione i contributi dovuti alla Cassa saranno riscossi contemporaneamente alla registrazione medesima e ne sarà data ricevuta dal Ricevitore del Registro sull'originale dell'atto, insieme con la tassa di registro e con le altre tasse da esso riscosse. A tale effetto il notaro apporrà sulla copia dell'atto presentato per la registrazione, la distinta della quota degli onorari e dei diritti dovuti alla Cassa. Sulle copie poi degli atti di pubblicazione dei testamenti aggiungerà anche, in base alle indicazioni, che avrà cura di procurarsi dalle parti, la dichiarazione del valore approssimativo dell'eredità, sul quale sarà liquidato il contributo dovuto alla Cassa per l'onorario proporzionale previsto dall'art. 9 della tariffa.

Per gli atti non soggetti a registrazione la riscossione dei contributi medesimi avrà luogo in occasione del visto semestrale dei repertori prescritto dall'art. 116 della legge di registro, in base agli onorari indicati per ciascun atto nei repertori medesimi, sui quali sarà, dai ricevitori del registro, insieme col visto anzidetto, indicata la somma complessivamente riscossa.

Nella stessa occasione sarà pure provveduto, in base ad analoga distinta presentata dal notaro, alla riscossione dei contributi per gli atti di ultima volontà prima della loro pubblicazione.

Art. 7.

Le penalità comminate dalla legge di registro per la tardiva registrazione degli atti, saranno nella stessa misura e con le stesse modalità applicate sulle somme assegnate alla Cassa Nazionale del Notariato e il relativo importo sarà devoluto alla Cassa medesima.

Gli eventuali ricorsi contro l'operato del Ricevitore del Registro dovranno essere presentati nel termine perentorio di venti giorni dal seguito pagamento alla Commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato, la quale deciderà su di essi inappellabilmente.

La Commissione amministratrice potrà disporre ispezioni ai notari quando abbia motivo di dubitare dell'esatto adempimento delle norme stabilite in questo articolo.

Le norme contabili relative alle somme riscosse e versate per conto della Cassa Nazionale del Notariato saranno stabilite di concerto fra i Ministeri della giustizia e delle finanze e le verifiche saranno affidate agli Ispettori del Registro.

Art. 8.

Le somme riscosse in ciascun mese dai Ricevitori del Registro per conto della Cassa Nazionale del Notariato prelevato l'aggio del 2 %, saranno, a cura dei Ricevitori stessi, versate entro i primi dieci giorni del mese successivo con vaglia del Tesoro alla Cassa depositi e prestiti e accreditate ad uno speciale conto corrente a disposizione della Commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato.

Detto conto corrente è fruttifero d'interesse al tasso stabilito per i depositi volontari, e sarà regolato alla fine di ogni semestre con le norme generali in vigore per i conti correnti tenuti dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 9.

I notari, che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente decreto, intendono valersi del diritto alla integrazione, devono presentare analoga domanda al Consiglio notarile del distretto a cui appartengono, entro il mese di gennaio di ciascun anno per l'anno precedente.

Alla domanda dovrà essere unito un estratto autentico dei repertori notarili, tanto tra vivi che di ultima volontà, con la indicazione del numero e della data di ogni atto da essi ricevuto e autenticato, della natura e del valore delle convenzioni in esso contenute o del valore presunto della eredità, se si tratta di atti di pubblicazione di testamenti, con la indicazione altresì dei relativi onorari e del loro ammontare complessivo. Per il controllo di queste indicazioni il Presidente del Consiglio notarile potrà richiedere le opportune notizie, tanto all'archivio notarile, quanto ai ricevitori del registro e potrà anche invitare il notaio a produrre, per visione, gli originali degli atti, rettificando, se del caso, le indicazioni medesime, previo avviso al notaro interessato.

Il Consiglio notarile, esaminate le domande, accertata per ciascun notaro la esistenza delle condizioni prescritte e tenuto conto degli altri redditi eventualmente da esso goduti, secondo il disposto della lettera *c*) dell'art. 5, formula le sue proposte per la integrazione degli onorari dei richiedenti, nei limiti prescritti dal precedente articolo 3.

Le proposte dei Consigli notarili saranno trasmesse entro il mese di marzo alla Commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato, la quale, accertata la regolarità delle proposte medesime e avuto riguardo all'ammontare complessivo delle somme raccolte nell'anno, in base al conto che sarà ad essa rimesso dalla Cassa depositi e prestiti, determina la misura della integrazione da assegnarsi a ciascun notaro, che ne abbia fatto domanda.

Il pagamento del relativo importo sarà eseguito col prelevamento dal conto corrente mediante mandati da emettersi dalla Commissione amministratrice e da ammettersi a pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti.

Art. 10.

La Commissione amministratrice della Cassa Nazionale del Notariato è composta:

a) dal direttore generale del Notariato o da chi lo sostituisce, a cui spetta la presidenza;

b) da tre membri nominati dal Ministro della giustizia e degli affari di culto tra i notari esercenti;

c) da altri tre membri nominati tra i notari esercenti dai collegi notarili del Regno.

A questo effetto, dietro invito del presidente della Commissione amministratrice anzidetta, si procederà nell'as-

semblea generale dei collegi, di cui all'art. 85, parte prima, della vigente legge notarile, alla designazione dei nomi proposti da ciascun collegio, intendendosi designati quelli che nell'assemblea avranno ottenuto un maggior numero di voti. I nomi dei designati, nel termine di quindici giorni da quello delle assemblee, saranno comunicati al presidente della Commissione, che ne formerà la graduatoria in ragione del numero dei voti conseguiti. S'intenderanno eletti quelli che avranno conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti s'intenderanno eletti i più anziani di età.

I commissari indicati alle lettere *b)* e *c)* durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti per il triennio successivo. Scaduto il secondo triennio non potranno essere nominati o rieletti se non a distanza di almeno un triennio.

I commissari uscenti resteranno in carica fino all'insediamento dei nuovi.

Art. 11.

Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno quattro membri. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Contro le decisioni della Commissione, quando non si tratti dei casi previsti nell'art. 7 capoverso 1°, è ammesso il ricorso al Ministro della giustizia entro 30 giorni dalla comunicazione data all'interessato con lettera raccomandata.

Art. 12.

Le quote d'integrazione, nonchè le pensioni e gli assegni sui fondi della Cassa Nazionale del Notariato non sono cedibili nè soggetti a sequestro o pignoramento.

Art. 13.

Tutti gli atti occorrenti per il funzionamento della Cassa sono esenti da tassa di bollo o registro, salvi i ricorsi di cui agli articoli 7 e 11, che saranno stesi in bollo da L. 1.

Art. 14.

La tassa annua imposta ai notari per supplire alle spese dei Consigli notarili potrà essere, per deliberazione dei rispettivi collegi, aumentata oltre il limite stabilito dall'ultimo comma dell'art. 93 della legge notarile e sarà ripartita fra tutti i notari del distretto in proporzione dell'ammontare complessivo degli onorari loro spettanti per gli atti da essi ricevuti o autenticati nell'anno.

A tale effetto i Conservatori degli archivi notarili dovranno, entro il mese di febbraio di ogni anno, fornire ai rispettivi Consigli la distinta degli onorari complessivamente percepiti da ciascun notaro nell'anno precedente desumendola dalle copie dei rispettivi repertori.

Art. 15.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato dalla tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza, su ogni altro concorrente a notari, che già esercitano nel distretto e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Art. 16.

Per le contravvenzioni alla legge notarile punibili con la sospensione, se nel fatto imputato al notaro concorrano circostanze attenuanti, la pena della sospensione può essere sostituita con l'ammenda di L. 100 a L. 500.

Questa disposizione non è applicabile alla sospensione con la quale è punito il notaro che non adempia all'obbligo, prescritto dall'art. 128 della legge notarile.

Art. 17.

Con decreto del Ministro della giustizia saranno stabilite le norme regolamentari per la esecuzione del presente decreto.

Art. 18.

Ferme rimanendo le date di attuazione stabilite dal decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, per le disposizioni di esso non modificate dal presente decreto, nonchè quelle di abrogazione dei decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 1023 nella parte concernente la sospensione dei concorsi ai posti notarili e 29 aprile 1917, n. 879 sulla istituzione del fondo comune, le nuove disposizioni riguardanti il diritto all'assegno d'integrazione e la misura dell'assegno stesso s'intenderanno in vigore dal 1° gennaio 1922 e, in base ad esse, sarà fatta la liquidazione degli assegni per l'anno 1921.

Da tale ultima data cessa l'obbligo per i notari di corrispondere alla Cassa il contributo stabilito dall'art. 8 del citato R. decreto e saranno loro rimborsate le somme, che a detto titolo essi avessero versate nell'anno 1922 per l'anno 1921.

Le disposizioni del precedente art. 10 andranno invece in vigore per la prima volta nell'anno 1924 e fino all'insediamento della nuova Commissione amministratrice, resterà in carica quella attuale.

Art. 19.

Il presente decreto sostituisce il R. decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 3 maggio 1923, n. 1328.

Facoltà all'Amministrazione dei lavori pubblici di prorogare per un altro triennio le concessioni dei servizi automobilistici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e gli automobili approvato con Nostro Decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Visto il R. decreto 3 aprile 1921, n. 508 con il quale fu data facoltà al Ministro dei lavori pubblici di prorogare alle stesse condizioni per un periodo di tre anni le concessioni scadute di linee automobilistiche sussidiate;

Visto il Regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie limitatamente al titolo III, approvato dal Nostro Decreto 29 maggio 1909 n. 710;

Ritenuto che, perdurando tuttora le incertezze del mercato sul costo di esercizio delle linee suddette, è opportuno prorogare di nuovo per un altro triennio le concessioni stesse, alle stesse condizioni di cui al citato Decreto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e le poste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le concessioni di linee automobilistiche sussidiate di cui all'articolo 1 del decreto Reale 3 aprile 1921 n. 508, potranno dal Ministro dei Lavori Pubblici essere prorogate per un ulteriore periodo di tre anni alle stesse condizioni di cui al detto Decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — COLONNA DI CESARÒ.

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 10 giugno 1923, n. 1335.

Provvedimenti per il personale del Commissariato Generale dell'Emigrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che delega al Governo del Re i pieni poteri per il riordinamento della pubblica amministrazione;

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visto il regolamento per la gestione amministrativa e contabile del fondo per l'emigrazione, approvato con R. decreto 16 maggio 1912, n. 556;

Visto il R. decreto 26 settembre 1918 n. 1720 che approva il regolamento per le pensioni degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923 n. 169 che fissa la consistenza numerica dei ruoli del personale dipendente dal Commissariato generale dell'emigrazione e detta norme per il completamento di detti ruoli e per l'estensione al Commissariato predetto dei provvedimenti di carattere generale concernenti le pubbliche amministrazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al primo comma dell'art. 5 del R. decreto 18 gennaio 1923 n. 169 è sostituito il seguente:

Fino al 31 dicembre 1923 il Ministro degli affari esteri potrà eccezionalmente nominare al primo grado di ciascuna categoria persone che pei servizi già prestati in altre amministrazioni dello Stato e nel Commissariato generale dell'emigrazione abbiano dimostrato di possedere speciale capacità ed attitudini pratiche per i servizi ai quali dovranno essere destinate. I posti non conferiti nel modo predetto, nel primo grado di ciascuna categoria, potranno venire coperti, mediante concorsi pubblici, secondo le norme da emanarsi con decreto ministeriale.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro degli affari esteri di destinare in servizio temporaneo presso il Segretariato della Società delle nazioni o presso l'Ufficio internazionale del lavoro della Società stessa, funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione, di grado non inferiore a quello di Consigliere aggiunto, i quali durante il tempo del loro distacco presso gli Enti predetti verranno posti fuori ruolo del Commissariato e non percepiranno lo stipendio relativo al loro grado. Essi però conserveranno i diritti di carriera e di anzianità ad ogni effetto, e saranno tenuti a versare al fondo pensioni degli impiegati del Commissariato generale dell'emigrazione le ritenute prescritte pel godimento della pensione.

I posti di ruolo così lasciati liberi potranno essere coperti qualora i bisogni del servizio lo richiedano.

Nel caso di cessazione dalla destinazione di cui al primo comma del presente articolo i funzionari collocati fuori ruolo riprenderanno i loro posti in soprannumero fino a che non si verificheranno le relative vacanze.

Art. 3.

La tabella degli stipendi pel grado di commesso e capo usciere del Commissariato generale dell'emigrazione è quella stabilita per le Amministrazioni centrali dello Stato col R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 (all. *A*).

Art. 4.

Le disposizioni dell'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 26 settembre 1918 n. 1720 sono estese ai funzionari di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione di nomina non posteriore al 31 dicembre 1923 sia pel servizio prestato presso il Commissariato stesso o, altrimenti, in attinenza con l'emigrazione sia per quello prestato in qualità di avventizi o d'impiegati straordinari presso altre amministrazioni dello Stato, purchè ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto o dal giorno della loro nomina nel ruolo del Commissariato. Siffatta disposizione va estesa anche al servizio d'insegnante e di direttore prestato nelle pubbliche scuole elementari.

Art. 5.

Gli impiegati di ruolo del Commissariato generale dell'emigrazione forniti di laurea o di diploma di studi superiori richiesto come condizione necessaria per l'ammissione agli impieghi di 1ª categoria nel personale del Commissariato predetto, potranno domandare che siano loro riconosciuti utili agli effetti del conseguimento del diritto a pensione o indennità e relativa liquidazione degli assegni, tanti anni quanti corrispondono, sino al limite massimo della durata legale dei relativi corsi superiori, agli anni di studi compiuti prima dell'ammissione in servizio di ruolo o dell'assunzione in servizio straordinario riscattato.

A tale effetto essi dovranno versare, all'atto della domanda o al massimo in tre rate annuali consecutive, l'importo delle ritenute in base allo stipendio iniziale di ruolo per tanti anni quanti sono quelli riconosciuti utili agli effetti suddetti.

Art. 6.

I posti di primo segretario, primo ragioniere o archivista vacanti nel ruolo del personale del Commissariato generale dell'emigrazione potranno venire conferiti entro il 31 dicembre 1923 ai segretari, ragionieri ed applicati che a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri ne siano ritenuti meritevoli.

Le nomine al grado di consigliere o equiparato, potranno venire effettuate entro il 31 dicembre 1923 in deroga all'art. 2 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 per quanto riguarda l'anzianità di grado.

Le nomine al grado di consigliere superiore verranno effettuate con decreto Reale su proposta del Ministro degli affari esteri. Entro il 31 dicembre 1923 tali posti potranno venire conferiti oltre che ai consiglieri dell'emigrazione anche a funzionari del Commissariato di grado ad essi equiparato.

Art. 7.

La disposizione di cui all'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 13 luglio 1922, n. 1136, riguardante l'uso di una vettura automobile per ragioni di servizio, è estesa al Commissariato generale dell'emigrazione.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore dal 16 giugno 1923 salva la disposizione di cui all'art. 2, la quale regolerà la posizione di coloro che siano stati già destinati in antecedenza a prestare servizio presso il Segretariato della Società delle nazioni o l'Ufficio internazionale del lavoro della Società stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 1336.
Nuova tariffa dei diritti di segreteria da riscuotersi dalla Camera di commercio di Udine.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;
Visto il R. decreto 13 giugno 1912, n. 808 con cui la Camera di commercio e industria di Udine, venne autorizzata ad imporre una tassa sugli atti e certificati da essa rilasciati;
Vista la deliberazione 31 gennaio 1922, suddetta Camera di commercio;
Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la seguente tariffa dei diritti di Segreteria da riscuotersi dalla Camera di commercio e industria di Udine per gli atti che le sono richiesti:
1. Per ogni certificato su ditte (compresa la scritturazione) lire 3;
2. Per la scritturazione di pagina e frazione di pagina dopo la prima, lire 0,50;
3. Per ogni vidimazione di firma, lire 1;
4. Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili, lire 5;
5. Per ogni certificato sulla esistenza di usi mercantili da accertare, lire 10;
6. Per ogni certificato di prezzo e corsi di Borsa accertati lire 3;
7. Per ogni certificato di prezzi e corsi di Borsa da accertare, lire 5:
8. Per ogni carta di legittimazione, lire 1,50;
9. Per ogni ispezione di atti di ufficio (escluso il registro delle ditte e le deliberazioni) lire 1;
10. Per ogni copia di atti di ufficio (oltre la scritturazione) lire 1;
11. Per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli dei curatori e dei periti commerciali, lire 3.

Art. 2.

Il R. decreto 13 giugno 1912, n. 808, è abrogato.
Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE

TEOFILO ROSSI.

Visto, il *Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1363.
Sistemazione definitiva dell'« Alleanza Cooperativa Torinese ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, e *interim* per gli Affari esteri, di concerto coi Ministri per le Finanze e per l'Industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L' « Alleanza Cooperativa Torinese » è riconosciuta come Ente morale, avente lo scopo di provvedere all'approvvigionamento e alla vendita di derrate ed oggetti di largo consumo nella città di Torino ed eventualmente in altri Comuni della Provincia con particolare riguardo alle categorie di consumatori meno provvedute di mezzi di fortuna.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito da tutte le attività mobiliari ed immobiliari, scorte di qualsiasi genere, attualmente pertinenti all'azienda; nonchè dal capitale di lire 500,000 originariamente conferito in parti uguali dalla Cooperativa Ferroviaria e dall'Associazione Generale Operaia, e dalle seguenti nuove quote di capitali da apportarsi:
a) per L. 1,000,000 dalla Cassa di Risparmio di Torino;
b) per L. 600,000 dall'Istituto Nazionale di Credito per la cooperazione;
c) per L. 500,000 dall'Istituto delle Opere Pie di San Paolo;
d) per L. 500,000 provenienti dal fondo già destinato dagli industriali di Torino pro erigenda casa dei metallurgici.
Faranno carico all'Alleanza i debiti ed altri oneri passivi risultanti dal bilancio compilato dalla commissione provvisoria amministratrice dell'azienda, nominata con decreto del Prefetto di Torino in data 23 gennaio 1923 e che siano giustificati da titoli legali.

Art. 3.

L'Alleanza Cooperativa Torinese è amministrata da un consiglio composto di 8 membri oltre il Presidente.
Il Presidente è nominato dal Prefetto di Torino. I consiglieri sono nominati:
2 dalla Cooperativa Ferroviaria;
2 dall'Associazione Generale Operaia;
1 dalla Cassa di Risparmio di Torino;
1 dall'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione;
1 dall'Istituto delle Opere Pie di S. Paolo;
1 dalla Federazione Italiana Operai Metallurgici (Fiom).
Sono ineleggibili alla carica di Presidente o componente del Consiglio di amministrazione i funzionari dello Stato in attività di servizio e coloro che esercitano la vendita di generi di consumo.
I consiglieri durano in carica un quadriennio e si rinnovano per metà ogni due anni e sono rieleggibili.
Nel primo biennio la scadenza sarà determinata dalla sorte.
Il Presidente dura in carica quattro anni ed è pure rieleggibile.

Nel seno del Consiglio sarà nominata una Giunta esecutiva composta di tre membri.

Vi saranno pure un collegio di revisori di tre membri, nominati due dalla Cassa di Risparmio ed uno dall'Istituto delle Opere Pie di S. Paolo, e un Direttore generale, con le attribuzioni rispettivamente stabilite dallo statuto organico.

Art. 4.

Dagli utili netti del bilancio sarà anzitutto prelevato il 5 % per la formazione del fondo di riserva, indi la somma occorrente per corrispondere alle nuove quote di capitale indicate nell'articolo 2 un interesse non superiore al 5,50 % dell'ammontare di ciascuna quota e le indennità ai componenti del Consiglio d'amministrazione.

Il rimanente degli utili sarà, per una metà, ripartito in parti uguali fra l'Associazione Generale Operaia e la Cooperativa Ferroviaria e, per l'altra metà, distribuito fra i consumatori in ragione dell'importo degli acquisti fatti e con le modalità che saranno di anno in anno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio, è autorizzato a mantenere le attuali forme di assistenza alla classe operaia, (colonie marine ed alpine, servizi sanitari, ecc. ecc.) provvedendo a mezzo di apposito Comitato da nominarsi dal Consiglio stesso.

Art. 6.

Con R. decreto, su proposta del Ministro per l'Industria ed il commercio, sentiti gli enti creditori, sarà provveduto all'approvazione di un piano di estinzione graduale, in un periodo non inferiore ai 10 anni, dei debiti dell'Alleanza Cooperativa Torinese verso la Cassa di Risparmio di Torino, l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione e l'Istituto di credito per le Cooperative di Milano, con quote fisse annue comprensive di capitale e di interesse, al tasso da stabilirsi.

Nel medesimo piano verrà compreso il debito eventualmente risultante dal conto corrente dell'azienda con la Cooperativa Ferroviaria e giustificato da titoli legali, nonchè la somma occorrente per la ricostituzione del fondo pro erigenda casa dei metallurgici di cui all'articolo 2 lettera *d*) del presente decreto.

Il debito arretrato per imposte a tutto il 31 dicembre 1922 è reso pagabile in 5 rate annuali di eguale ammontare.

Art. 7.

I terreni, fabbricati ed immobili per destinazione di proprietà della Cooperativa Ferroviaria ed attualmente goduti dall'Alleanza Cooperativa sono vincolati in uso della medesima per la durata di anni 30 decorrenti dalla data del presente decreto.

L'Alleanza Cooperativa corrisponderà in compenso alla Cooperativa Ferroviaria una somma annua da determinarsi d'accordo, o in difetto da tre arbitri che saranno nominati uno per ciascuna parte ed il terzo dal Presidente del tribunale di Torino. Il compenso sarà rivedibile allo scadere di ogni quinquennio; e per la determinazione di esso sarà tenuto conto, per le opportune deduzioni, delle migliorie ed opere eseguite a spese dell'Alleanza Cooperativa. Allo scadere del trentennio e sulle basi del verbale di consistenza, che sarà redatto entro due mesi dalla data del presente decreto, saranno stabiliti i miglioramenti e le eventuali nuove opere di costruzione eseguite dall'Ente, il quale avrà diritto di essere rimborsato dalla Cooperativa Ferroviaria dell'importo delle migliorie e delle nuove costruzioni, secondo il referto di un collegio di tre periti da nominarsi uno da ciascuna parte ed il terzo dal Presidente del tribunale civile di Torino.

L'Alleanza è dispensata dall'osservanza degli obblighi di cui all'art. 525 cod. civ.

Art. 8.

Entro due mesi dal suo insediamento, il Consiglio di amministrazione compilerà lo statuto pel funzionamento dell'Ente e lo presenterà all'approvazione del Prefetto di Torino.

Le eventuali successive modificazioni saranno parimenti sottoposte ai provvedimenti del Prefetto.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione è autorizzato a licenziare, in deroga alle convenzioni e regolamenti preesistenti, il personale dell'azienda, col trattamento non inferiore a quello sancito dal decreto Luogotenenziale sul contratto d'impiego in data 9 febbraio 1919, n. 112 o dagli usi locali, qualora questi siano più favorevoli.

Art. 10.

La Cassa di risparmio di Torino e l'Istituto delle opere pie di S. Paolo sono autorizzati al conferimento del capitale di cui all'art. 2 anche in deroga ed in aggiunta alle disposizioni dei rispettivi statuti organici.

Gli Istituti di credito, le Casse di risparmio e Monti di Pietà potranno con l'approvazione del Ministro per l'industria e commercio ed a condizioni da stabilirsi, assumere la gestione dei depositi a risparmio esistenti presso la Cassa depositi e prestiti dell'Alleanza Cooperativa Torinese.

Art. 11.

Ultimata l'estinzione dei debiti di cui all'art. 6 e di quelli che eventualmente occorresse contrarre per la completa sistemazione finanziaria dell'Alleanza Cooperativa, il Consiglio d'amministrazione stabilirà il piano per il rimborso graduale delle nuove quote di capitale indicate nell'art. 2 e per le quali i rispettivi conferenti non potranno pretendere il pagamento di somma maggiore di quella apportata, all'infuori di quanto è stabilito dall'art. 4.

Eseguito il rimborso delle quote predette, l'Alleanza Cooperativa torinese sarà amministrata esclusivamente da delegati delle due associazioni fondatrici (Cooperativa Ferroviaria e Associazione generale operaia) che all'uopo sottoporranno all'approvazione del Prefetto le modificazioni da apportarsi allo statuto organico.

Art. 12.

I componenti del primo Consiglio di amministrazione, che sarà nominato in forza delle presenti disposizioni, dureranno in carica, per metà, fino al 31 dicembre 1925 e per l'altra metà fino al 31 dicembre 1927.

Art. 13.

Il Prefetto di Torino stabilirà le norme per la ricostituzione e riorganizzazione dell'Associazione generale operaia e provvederà alla designazione dei due rappresentanti della medesima Associazione nel Consiglio di amministrazione dell'Alleanza Cooperativa pel primo quadriennio.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — TEOFILO ROSSI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 giugno 1923, n. 1344.

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1336, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima;
Ritenuto che per l'applicazione del decreto medesimo si rende necessaria una supplementare assegnazione di fondi;
Vista la legge 30 novembre 1922, n. 1549;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'assegnazione di L. 125.000.000 autorizzata con l'articolo 9 del R. decreto 25 settembre 1921, n. 1336, per provvedere al pagamento del contributo per la costruzione di piroscafi da carico, costruiti nei cantieri nazionali, è aumentata di lire cinquantacinque milioni (L. 55,000,000).
Tale somma verrà inscritta per L. 35.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1922-23 e per L. 20.000.000 in quello per l'esercizio finanziario 1923-24.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — T. DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

REGIO DECRETO 7 giugno 1923, n. 1372.

Modifica dell'art. 6 del R. decreto 1° febbraio 1922, n. 36 relativo a provvedimenti per il pòrto di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 1° febbraio 1922, n. 36, recante provvedimenti per il porto di Palermo;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuto che si è ravvisata l'opportunità di ridurre lo importo complessivo delle opere di sistemazione del porto di Palermo da L. 214,000,000.00 a L. 175,000,000.00;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze e della marina;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel R. decreto 1° febbraio 1922, n. 36, è modificato come appresso l'articolo 6:
«Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziate le seguenti somme per provvedere al pagamento delle opere di cui all'art. 1, lettera *A* del presente decreto:

Esercizio	1922-23	L.	10,000,000.—
Id.	1923-24	»	20,000,000.—
Id.	1924-25	»	20,000,000.—
Id.	1925-26	»	20,000,000.—
Id.	1926-27	»	20,000,000.—
Id.	1927-28	»	20,000,000.—
Id.	1928-29	»	20,000,000.—
Id.	1929-30	»	20,000,000.—
Id.	1930-31	»	25,000,000.—
		L.	175,000,000.—

Gli stanziamenti di cui sopra saranno prelevati, fino alla concorrenza delle somme disponibili, dai fondi autorizzati per il porto di Palermo dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 2062.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - CARNAZZA - A. DE' STEFANI - T. DE REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Erezione di Ente morale.

N. 1331. R. decreto 27 maggio 1923, col quale su preposta del Ministro della guerra, la «Fondazione tenente Eugenio Artom» costituita con l'offerta fatta dal predetto ufficiale a favore del Reggimento Cavalleggeri di Firenze viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 28 giugno 1923.

	Media		Media
Parigi	137 39	Belgio	117 65
Londra	102 72	Olanda	8 775
Svizzera	398 12	Pesos oro	—
Spagna	329	Pesos carta	—
Berlino	0 017	New York	22 36
Vienna	0 032	Oro	431 44
Praga	67 25		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 87
	3.50 % » (1902)	—
	3.00 % lordo	—
	5.00 % netto	88 86

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.